



SOS
KORAI
ONLUS
My soul is Liberty

Associazione sos Korai onlus
Viale coniugi Grigna 19, 89861 Tropea WV
C.F. 96044170791 pec: soskoraiionlus@pec.it

Verbale Assemblea Straordinaria dei Soci del 21 Dicembre 2022

L'anno 2022, il mese di Dicembre, il giorno 21, alle ore 17,00, in seconda convocazione, non essendo stata validamente costituita la prima, nell'Antico Sedile di Portercole, in Piazza Ercole a Tropea, per gentile concessione del Comune di Tropea, si svolge l'Assemblea Straordinaria dei Soci, regolarmente convocata, col seguente o.d.g.:

1) Approvazione dello Statuto dell'associazione modificato per adeguamento al Codice del Terzo Settore in base alle disposizioni del decreto legislativo 117/2017.

Sono presenti i Soci Barone Livia, Chiapparo Alessia, De Vita Vittoria, Fazzari Irene, Godano Dario, Lento Beatrice, Macrì Francesco, Mamone Ivana, Pagano Dritto Letteria, Petracca Rosa, Pontoriero Caterina, Pontoriero Francesco, Pugliese Mariantonietta, Rizzo Salvatore, Ruffa Maria Domenica, Stumpo Angelo (25/05/1976), Stumpo Angelo (03/11/1948), Tumolo Giuseppina; sono altresì presenti con delega i Soci Barone Luigia (con delega alla Socia Pugliese Mariantonietta), Calabretta Angela Bruna (con delega alla Socia Irene Fazzari), Capria Giuseppina (con delega alla Socia Irene Fazzari), Casuscelli Di Tocco Eleonora (con delega alla Socia Pagano Dritto Letteria), Comito Elisabetta (con delega alla Socia Beatrice Lento), Cortese Maria Rosaria (con delega alla Socia Barone Livia), La Torre Anna (con delega al Socio Angelo Stumpo/ 1948), Purita Vittoria (con delega alla Socia Pagano Dritto Letteria), Loredana Rivoltella (con delega alla Socia Beatrice Lento), Ruffa Maria Gerarda (con delega alla Socia Ruffa Maria Domenica).
Presiede Beatrice Lento, Presidente dell'Associazione, redige il verbale il Segretario dell'Associazione Dario Godano.

Risulta assente la Socia Bozzolo Teresa.

Il Presidente, costata la regolarità della convocazione, delle deleghe e del quorum richiesto per poter deliberare, essendo presenti 28 associati su 29, e precisamente 18 in presenza e 10 rappresentati con delega, dichiara aperta la seduta alle ore 17,15.

1) Si passa alla discussione del primo ed unico punto all'o.d.g. e la Presidente legge il nuovo Statuto dell'Associazione, già inoltrato ad ogni Socio, modificato nelle parti richieste per adeguamento al Codice del Terzo Settore, ai sensi del decreto legislativo 117/2017.

I Soci all'unanimità ne deliberano l'approvazione per alzata di mano per cui la Presidente dichiara il nuovo Statuto autorizzato con delibera dell'Assemblea Straordinaria dei Soci.

La Presidente evidenzia che lo Statuto verrà registrato all'Agenzia delle Entrate di Vibo Valentia e prontamente trasmesso alla Regione Calabria, Dipartimento Lavoro e Welfare e precisamente all'indirizzo TERZO.SETTORE.LFPS@PEC.REGIONE.CALABRIA.IT

Il verbale dell'Assemblea viene letto e approvato all'unanimità.

Al verbale viene aggiunto, come Allegato A, lo Statuto approvato.

Null'altro da discutere l'Assemblea viene sciolta alle ore 17:50

Tropea li 21-12-2022

Il Segretario
Dario Godano

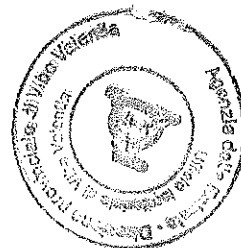
La Presidente
Beatrice Lento

22 DIC. 2022
Registrato a Vibo Valentia il
al N. 1465 Serie 3 Versati con mod.
di pagamento F23/F24 Euro

L'ADDETTO*

Torino Alessi

*Firma su delega del Direttore Provinciale
Marco Chier Gemocchio





STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE sos KORAI

ART. 1 DENOMINAZIONE, LOGO, DURATA E SEDE

E' costituita, ai sensi del D. Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore) e ss.mm.ii., l'organizzazione di volontariato denominata sos KORAI, di seguito denominata "associazione", con sede in Tropea alla via Coniugi Crigna n. 19 e logo riportato in intestazione del presente Statuto

La denominazione sociale dell'associazione, una volta ottenuta l'iscrizione, nella sezione Organizzazioni di Volontariato del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, sarà integrata automaticamente con l'acronimo "ODV" e diventerà "sos KORAI ODV".

La durata dell'associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'Assemblea Straordinaria degli associati.

La sede dell'associazione potrà essere mutata con semplice deliberazione dell'assemblea dei soci.

ART. 2 CARATTERISTICHE, SCOPO, OGGETTO SOCIALE, FINALITÀ E INTERVENTI

L'associazione, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati, è apartitica e aconfessionale e persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche, di utilità sociale e di supporto morale, educativo, affettivo, culturale; si caratterizza per democraticità della struttura, gratuità delle cariche sociali e per lo svolgimento, in via esclusiva o principale, e prevalentemente in favore di terzi, di più attività di interesse generale con riferimento all'art. 5 del D. Lgs. 117/2017 e ss.mm.ii., tra cui:

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata;

W) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

In relazione alle attività di interesse generale sopra richiamate, l'associazione intende perseguire le finalità appresso riportate:

- contrastare la subcultura maschilista e la violenza sulle donne e promuovere un'educazione affettiva rispettosa della dignità della persona, della cultura della pace e della giustizia sociale seguendo il dettato della Costituzione della Repubblica Italiana, la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani e il Piano Strategico per la tutela contro la violenza sulle donne;
- favorire la crescita delle coscienze, eliminare i limiti, di qualsivoglia natura, che mortificano l'evoluzione del genere femminile e quindi dell'intera umanità;
- rivendicare la dignità delle donne e delle persone oggetto di discriminazioni che creano svantaggio;
- assumere ogni più idonea iniziativa che, nel rispetto dell'art. 3 della Costituzione della Repubblica, sia volta alla tutela della persona e della sua dignità e garantisca l'uguaglianza di tutti dinanzi alla legge, senza condizionamenti personali e sociali di razza, di lingua, di religione, di sesso e di opinione;
- rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza, impediscono il pieno sviluppo della persona e, quindi, della sua tutela, operando contro gli ostacoli che, ancora oggi, sono, innanzi tutto, miseria, ignoranza e abbandono.

Sul piano specifico l'associazione persegue gli intenti che seguono:

- favorire, sul tema, il dialogo culturale fra i cittadini, quale occasione di formazione delle giovani generazioni, costituendo, in tal modo, le basi di una cittadinanza aperta, tollerante e avanzata;
- stabilire rapporti collaborativi e di sostegno a iniziative di sensibilizzazione dei giovani, con le istituzioni scolastiche, gli enti locali, i privati e le associazioni che condividono gli stessi scopi e che agiscono senza fini di lucro e non abbiano finalità partitiche;
- contribuire al pluralismo dell'informazione e alla diffusione delle notizie sugli squilibri e le condizioni subumane delle donne dei paesi arretrati sul piano della democrazia;
- sostenere il principio di reciprocità tra le culture diverse con atti di promozione e di scambio;
- facilitare i rapporti fra le comunità civili e religiose italiane con altre realtà lontane e differenti, allo scopo di ridurre i pregiudizi secolari e razziali, creando legami di conoscenza e solidarietà tra quelle del nord e del sud del mondo;
- promuovere ricerche e studi in Italia e all'estero sui fenomeni inerenti la finalità dell'associazione e sulle rispettive legislazioni, così da facilitare il ricorso e l'applicazione di metodologie di intervento particolarmente avanzate;
- dare sostegno alle donne che non hanno la possibilità di esprimere le proprie idee creative, favorendo momenti di aggregazione artistica, culturale e di costume;

- custodire e valorizzare i millenni di storia, tradizione e cultura della Calabria, che hanno come interpreti le donne;
- lanciare provocazioni culturali e stimoli che favoriscano la crescita culturale del Paese sul piano giuridico, sociale, relazionale, professionale, nella dimensione della Parità di Genere;

Le finalità indicate potranno realizzarsi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, mediante lo svolgimento delle iniziative appresso riportate:

- elaborazione e realizzazione di progetti di solidarietà sociale e di promozione culturale in favore delle donne con azioni di contrasto ad ogni forma di violenza e di prevaricazione e particolare attenzione ai figli minori onde assicurarne il pieno rispetto nella dimensione umana, fisica e spirituale;
- incontri con personalità autorevoli, di diversa formazione e competenza, rivolti alla comunità;
- cineforum e gruppi di lettura e discussione destinati alla comunità;
 - laboratori formativi rivolti a genitori, educatori, docenti, giovani, responsabili di centri associativi, imprenditori;
- mostre culturali e artistiche finalizzate alla diffusione dei messaggi insiti nella finalità dell'associazione a favore della comunità;
- celebrazioni delle principali giornate internazionali attinenti i temi d'interesse dell'associazione, aperte al territorio;
- raccolta e diffusione di storie significative di donne che vivono nel nostro territorio attraverso annuali "Quaderni dell'8 Marzo";
- sollecitazioni alle amministrazioni comunali del territorio e alle istituzioni tutte, volte a promuovere azioni di contrasto alla violenza sulle donne, a favore della realizzazione della cultura delle pari opportunità, del rispetto della dignità della persona e del diritto antidiscriminatorio;
- interventi formativi nella scuola rivolti al corpo docente, alle famiglie e agli studenti per rimuovere gli ostacoli alla realizzazione della cultura delle pari opportunità e della parità di genere e di contrasto alla violenza sulle donne;
- stipula di protocolli d'intesa e di collaborazione, di varia tipologia, con la scuola, la parrocchia, le istituzioni e le realtà associative del territorio nella logica milaniana della "Educativa Territoriale", per una progettualità il più possibile condivisa;
- organizzazione del "KORAI Festival": rassegna annuale a tema inerente le finalità associative;
- definizione di un logo e realizzazione e gestione di un blog, che rappresenti l'associazione, attraverso il quale diffondere messaggi, stabilire contatti e predisporre report periodici sul lavoro svolto;

- sensibilizzazione e diffusione di messaggi attraverso blog, pagina facebook, media;
- documentazione delle attività realizzate e pubblicizzazione;
- campagne di sensibilizzazione eventualmente anche per raccogliere fondi da destinare alla finalità dell'Associazione.

L'associazione potrà svolgere ogni altra attività non specificamente menzionata in tale elenco, ma comunque collegata con quelle precedenti, purché coerente con le finalità istituzionali e idonea a perseguirne il raggiungimento. L'associazione potrà, anche, avvalersi di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali e in particolare della collaborazione con gli enti locali e altre associazioni, società o enti aventi scopi analoghi e connessi ai propri. L'associazione potrà, inoltre, esercitare, ai sensi dell'Art. 6 del Codice del Terzo Settore, attività diverse da quelle di cui al presente articolo, per come stabilite dal Comitato Direttivo, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, nonché raccolte fondi ai sensi dell'art. 7 del medesimo decreto.

ART. 3 RISORSE ECONOMICHE

L'associazione può trarre le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi, attività di cui all'articolo 6 del D.Lgs 117/2017, ogni altra entrata compatibile con le disposizioni legislative vigenti in materia.

I contributi degli aderenti sono costituiti dalle eventuali quote associative annuali e da eventuali contributi straordinari stabiliti dall'assemblea dei soci che ne determinano l'ammontare.

E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione. L'associazione deve impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali.

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.

ART. 4 BILANCI

L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Ogni anno l'associazione redige il bilancio di esercizio che viene predisposto dal Comitato Direttivo, approvato dall'assemblea dei soci, entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio, e depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore. Entro il mese di dicembre, il Comitato Direttivo sottopone il bilancio preventivo per l'anno successivo all'assemblea dei soci per l'approvazione. Il bilancio deve essere depositato presso la sede dell'associazione entro i quindici giorni precedenti la seduta per poter essere consultato da ogni associato.

ART. 5 I SOCI

L'associazione è aperta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividano lo spirito e gli ideali.

Possono aderire all'associazione le persone fisiche e gli enti del Terzo Settore, o senza scopo di lucro, che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle sue attività con la loro opera,

con le loro competenze e conoscenze. Il numero degli enti del Terzo Settore, eventualmente aderenti, non deve essere superiore al cinquanta per cento del numero delle organizzazioni di volontariato eventualmente aderenti. L'adesione all'associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso. Non è possibile prevedere alcuna discriminazione in relazione all'ammissione degli associati né alcuna differenza di trattamento fra i soci riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'associazione.

Sono soci fondatori le persone fisiche o giuridiche che hanno firmato l'Atto Costitutivo. Sono soci ordinari quelli che subentrano successivamente condividendo la finalità statutaria. I soci prestano la loro opera gratuitamente e non possono stipulare con l'associazione alcun tipo di rapporto di lavoro dipendente o autonomo

ART. 6 CRITERI DI AMMISSIONE ED ESCLUSIONE DEI SOCI

L'ammissione a socio è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati. Sulle domande di ammissione si pronuncia il Comitato Direttivo secondo criteri non discriminatori; la relativa deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro soci. Il Comitato Direttivo deve comunicare e motivare le eventuali reiezioni all'interessato entro 60 giorni. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Comitato Direttivo, chi l'ha proposta può, entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

La qualità di socio si perde per decesso, per esclusione, per decadenza o per recesso.

L'esclusione dei soci è deliberata dall'Assemblea, su proposta del Comitato Direttivo, per comportamento contrastante con gli scopi dell'associazione e per persistenti violazioni degli obblighi statuari.

Il socio decade automaticamente in caso di mancato versamento dell' eventuale quota associativa annua entro il mese di gennaio.

Prima di procedere all'esclusione devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica, in particolare il socio può presentare ricorso entro 15 giorni dalla data di comunicazione dell'esclusione, il ricorso verrà esaminato dall'assemblea, dopo aver ascoltato l'interessato, con decisione espressa con voto segreto.

L'associato può sempre recedere dall'associazione. Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Comitato Direttivo il quale dovrà adottare una apposita deliberazione, da comunicare adeguatamente all'associato. Il socio receduto o escluso non ha alcun diritto sul patrimonio dell'associazione né alla restituzione delle quote associative versate che sono intrasmissibili, non rimborsabili e non rivalutabili. Il decesso del socio non conferisce agli eredi alcun diritto nell'ambito associativo.

ART. 7 DOVERI E DIRITTI DEI SOCI

Tutti i soci sono tenuti a rispettare il presente Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi, a mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti dell'associazione, a versare l'eventuale quota associativa entro il mese di gennaio, a svolgere la propria attività in modo spontaneo e gratuito, senza fini di lucro.

Tutti i soci hanno diritto a seguire effettivamente la vita dell'associazione, a partecipare all'assemblea con diritto di voto, ad accedere alle cariche associative, a prendere visione di tutti gli

atti deliberati e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'associazione e ad essere informati costantemente sull'attività svolta dall'associazione controllandone l'andamento.

La domanda del socio di accesso ai documenti deve essere scritta, firmata e indirizzata al Comitato Direttivo che risponderà entro 15 gg. dalla richiesta.

Il socio deve firmare una ricevuta in cui dichiara di aver preso visione dei documenti e di essere consapevole che le informazioni di cui sta prendendo visione sono tutelate dalla privacy e che, per tale motivazione, non dovrà divulgarle pena espulsione dall'associazione stessa e denuncia per violazione della privacy.

Il socio non può avere copia dei documenti né fotografarli.

ART. 8 I VOLONTARI

I volontari sono persone che, per loro libera scelta, svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari. Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Comitato Direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario. Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e ss.mm.ii. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione. I volontari devono essere assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato nonché per la responsabilità civile verso i terzi. L'associazione deve iscrivere in un apposito registro i volontari, associati o non associati, che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

ART. 9 ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono Organi dell'associazione:

- 1) l'Assemblea dei Soci,
- 2) il Comitato Direttivo,
- 3) il Presidente,
- 4) l'Organo di Controllo, se deliberato dall'assemblea o previsto per legge,
- 5) l'Organo di Revisione Legale dei Conti, se deliberato dall'assemblea o previsto per legge,
- 6) il Collegio dei Garanti, se deliberato dall'assemblea.

L'elezione degli Organi dell'associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione e all'elettorato attivo e passivo.

Ogni carica associativa, ad eccezione dell'Organo di Controllo e dell'Organo di Revisione Legale, i cui componenti devono essere in possesso dei requisiti previsti dall'art. 2397, comma secondo del c.c., è ricoperta a titolo gratuito salvo il diritto al rimborso delle spese vive effettivamente sostenute in ragione dell'incarico ricoperto.

E' prevista la possibilità di tenere le riunioni dell'assemblea dei soci e del Comitato Direttivo anche in modalità telematica purché sia possibile identificare tutti i partecipanti e purché ciascun partecipante possa intervenire in qualunque momento nel corso della riunione ed esercitare il

proprio diritto di voto. Se nel corso della riunione il collegamento telematico si dovesse interrompere, la seduta verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.

ART. 10 ASSEMBLEA

L'Assemblea è composta da tutti i soci ed è l'organo sovrano dell'associazione. Hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno 1 mese, nel libro soci. Le sue deliberazioni, prese in conformità della legge, e del presente statuto, obbligano tutti gli associati, anche i dissenzienti e gli assenti.

Hanno diritto ad intervenire i soci in regola con il versamento della quota sociale, se deliberata.

Ogni socio ha diritto ad esprimere un solo voto.

Ogni socio potrà farsi rappresentare in assemblea da un altro socio, con delega scritta.

Ogni socio non potrà ricevere più di 2 deleghe.

Le votazioni dell'assemblea avverranno, su indicazioni della stessa, per alzata di mano, per appello nominale o con voto segreto nel caso riguardi le persone. L'assemblea si riunisce in seduta ordinaria, su convocazione del Presidente, almeno due volte all'anno e ogniqualvolta lo stesso Presidente o il Comitato Direttivo, o almeno un decimo degli associati, ne ravvisino l'opportunità. L'Assemblea Ordinaria indirizza tutta la vita dell'associazione ed in particolare:

- 1) approva il bilancio di esercizio preventivo e l'eventuale bilancio sociale;
- 2) elegge e revoca il Presidente;
- 3) elegge e revoca i componenti del Comitato Direttivo e degli eventuali Organo di Controllo e Collegio dei Garanti e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- 4) delibera l'eventuale regolamento interno dei lavori assembleari e le sue variazioni;
- 5) delibera l'esclusione dei soci;
- 6) delibera le eventuali quote associative fissate dal Comitato Direttivo;
- 7) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti;
- 8) delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Comitato Direttivo ed attribuiti dalla legge, dall'Atto Costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea Straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto e sullo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'associazione, con relativa devoluzione del patrimonio.

Sia l'Assemblea Ordinaria che quella Straordinaria sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente e, in assenza di entrambi, da altro membro del Comitato Direttivo eletto fra i presenti.

Le convocazioni di entrambe le tipologie di assemblea sono effettuate mediante avviso scritto o strumenti di comunicazione elettronica (fax, e-mail, ecc.), da recapitarsi ai soci almeno 7 giorni prima della data della riunione, contenente ordine del giorno, luogo, data e orario della prima e dell'eventuale seconda convocazione o, in alternativa, mediante analogo avviso da affiggersi all'albo della sede sociale, almeno 10 giorni prima della data dell'assemblea.

L'assemblea può essere indetta in seconda convocazione in giorno successivo.

In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci.

L'Assemblea Ordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei soci. In seconda convocazione l'Assemblea Ordinaria è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati.

Le deliberazioni dell'Assemblea Ordinaria sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti.

L'Assemblea Straordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, quando siano presenti o rappresentati almeno i 3/4 dei soci.

In seconda convocazione l'Assemblea Straordinaria è validamente costituita quando sia presente o rappresentata la metà più uno dei soci.

In entrambi i casi delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti eccezion fatta per le deliberazioni riguardanti lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione e la relativa devoluzione del patrimonio residuo per la quale è necessario, sia in prima che in seconda convocazione, il voto favorevole di almeno i 3/4 degli associati.

Le delibere assembleari devono essere riportate nel relativo verbale trascritto nel libro delle adunanze e deliberazioni dell'assemblea tenuto dal Segretario.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

L'assemblea é presieduta dal Presidente dell'associazione o dal Vice Presidente o, in assenza di quest'ultimo, da un Presidente scelto dall'assemblea, le funzioni di segreteria sono svolte dal Segretario dell'associazione o, in caso di suo impedimento, da altro socio nominato dall'assemblea.

Tutte le delibere assembleari e i rendiconti sono pubblicizzati ai soci con invio personale.

ART. 11 COMITATO DIRETTIVO

Il Comitato Direttivo è formato da un numero di componenti uguale o non inferiore a sette e fino a un massimo di dieci compreso il Presidente, che é membro di diritto, nominati dall'assemblea dei soci fra i soci medesimi.

I membri del Comitato Direttivo rimangono in carica 3 anni, sono rieleggibili e tutti gli incarichi s'intendono a titolo gratuito. Possono fare parte del Comitato esclusivamente i soci maggiorenni.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più dei componenti il Comitato Direttivo decadano dall'incarico, il Comitato medesimo può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dell'intero Comitato; nell'impossibilità di attuare detta modalità il Comitato può nominare altri soci che rimangono in carica fino alla successiva Assemblea che ne delibera l'eventuale ratifica.

Gli amministratori, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore indicando, oltre alle informazioni previste nel co. 6, art. 26 del Codice del Terzo Settore, a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Ove decada oltre la metà dei membri del Comitato, l'assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Comitato Direttivo.

Il Comitato Direttivo elegge al suo interno il Vice Presidente, il Segretario e il Tesoriere.

Al Comitato Direttivo sono attribuite le seguenti funzioni:

- 1) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea;
- 2) formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'assemblea stessa;
- 3) predisporre il bilancio di esercizio, quello preventivo e l'eventuale bilancio sociale;
- 4) deliberare sulle domande di nuove adesioni e sulle proposte di esclusione dei soci;
- 5) curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;

- 6) provvedere agli affari di ordinaria amministrazione non spettanti all'assemblea dei soci, ivi compresa la determinazione della quota sociale annuale;
- 7) disporre la relazione annuale sulle attività svolte e gli obiettivi raggiunti da sottoporre all'assemblea;
- 8) presentare un piano programmatico relativo alle attività da svolgere nel nuovo anno sociale.

Il Comitato Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente e, in assenza di entrambi, da altro membro del Comitato medesimo eletto fra i presenti.

Il Comitato Direttivo è convocato di regola almeno 4 volte l'anno e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o quando la maggioranza dei consiglieri ne faccia richiesta.

Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto, da comunicarsi almeno 5 giorni prima della data della riunione, contenente ordine del giorno, luogo, data ed orario della seduta.

In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Comitato Direttivo.

I verbali di ogni adunanza del Comitato, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, vengono conservati agli atti.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 12 IL PRESIDENTE, IL VICEPRESIDENTE, IL SEGRETARIO E IL TESORIERE

Il Presidente, eletto dall'Assemblea dei soci al suo interno, ha il compito di presiedere il Comitato Direttivo nonché l'Assemblea dei soci, resta in carica per 3 anni ed è rieleggibile.

La prima nomina è ratificata nell'atto costitutivo.

Al Presidente è attribuita la rappresentanza dell'associazione di fronte a terzi ed in giudizio.

In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice Presidente o, in mancanza, al membro del Comitato più anziano d'età.

Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Comitato Direttivo e, in caso d'urgenza, ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nella riunione immediatamente successiva che egli dovrà contestualmente convocare.

Il Vicepresidente, eletto dal Comitato Direttivo, coadiuva o sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento o su delega del Presidente stesso.

Il Segretario e il Tesoriere sono eletti dal Comitato Direttivo alla prima riunione dal suo insediamento.

Il Segretario redige i verbali delle riunioni degli organi sociali e ne cura la tenuta dei relativi libri e registri. Al medesimo spetta di provvedere alle trattative necessarie per l'acquisto dei mezzi e dei servizi deliberati dal Comitato Direttivo, di predisporre e conservare i relativi contratti e ordinativi, di provvedere a liquidare le spese verificandone la regolarità e autorizzando il Tesoriere al materiale pagamento.

Il Tesoriere presiede alla gestione amministrativa e contabile dell'associazione redigendone le scritture contabili, provvede al corretto svolgimento degli adempimenti fiscali e contributivi. Predisporre, in concerto con gli altri membri del Comitato Direttivo, il rendiconto annuale in termini economici e finanziari. Provvede altresì alle operazioni formali di incasso e di pagamento delle spese deliberate dal Comitato Direttivo. Esercita anche la funzione del periodico controllo delle

risultanze dei conti finanziari di cassa, banca, crediti e debiti e l'esercizio delle operazioni di recupero dei crediti esigibili.

Le funzioni di Segretario e di Tesoriere possono essere conferite anche alla stessa persona. Qualora esse siano attribuite a persone diverse il regolamento amministrativo può attribuire che, in caso di impedimento del Tesoriere a svolgere le proprie funzioni, ovvero nell'ipotesi di dimissioni o di revoca del medesimo, le funzioni di questo siano assunte, per il tempo necessario a rimuovere le cause di impedimento, ovvero a procedere a nuova nomina, dal Segretario o dal Vice Presidente. Il Segretario temporaneamente impedito, ovvero dimissionario, o revocato, è sostituito con le medesime modalità dal Tesoriere o dal Vice Presidente.

ART. 13 IL COLLEGIO DEI GARANTI

Il Collegio dei Garanti, eventualmente nominato, è composto da 3 membri effettivi e 2 supplenti nominati dall'assemblea dei soci fra i soci stessi e resta in carica per 3 anni. I membri sono rieleggibili. Il Collegio dei Garanti, di propria iniziativa o su richiesta scritta di un organo dell'associazione o di singoli soci, valuta eventuali infrazioni statutarie compiute da singoli soci e dagli organi dell'associazione, proponendo i provvedimenti del caso al Comitato Direttivo e all'assemblea. Il Collegio inoltre svolge funzioni arbitrali per la risoluzione di eventuali controversie tra organi dell'associazione, se concordemente richiesto dalle parti.

ART. 14 ORGANO DI CONTROLLO

L'Organo di Controllo, qualora nominato, è formato da 3 membri effettivi e 2 supplenti, eletti dall'assemblea, non necessariamente fra gli associati. Almeno uno dei suoi membri deve essere in possesso dei requisiti di cui all'art.2397, c.2, del Codice Civile.

L'Organo di Controllo rimane in carica tre anni ed è rieleggibile. Esso nomina al proprio interno un Presidente.

Delle proprie riunioni redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'associazione.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più membri dell'Organo di Controllo decadano dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione degli stessi tramite una nuova elezione da parte dell'assemblea.

I membri dell'Organo di Controllo, a cui si applica l'art.2399 del Codice Civile, devono essere indipendenti ed esercitare le loro funzioni in modo obiettivo ed imparziale. Essi non possono ricoprire altre cariche all'interno dell'associazione.

È compito dell'Organo di Controllo:

- a) vigilare sull'osservanza della legge e dello Statuto, e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- b) vigilare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'associazione, e sul suo concreto funzionamento;
- c) esercitare il controllo contabile;
- d) esercitare compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Codice del Terzo Settore;

e) attestare che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali di cui all'art.14 dello stesso Codice. L'eventuale bilancio sociale dà atto degli esiti di tale monitoraggio;

f) partecipare alle riunioni dell'assemblea, alle quali presenta la relazione annuale sul bilancio di esercizio; ha il diritto di partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo.

Nei casi previsti dall'art.31, c.1, del Codice del Terzo Settore, l'Organo di Controllo può esercitare anche la revisione legale dei conti.

L'Organo di Controllo ha diritto di accesso alla documentazione dell'associazione rilevante ai fini dell'espletamento del proprio mandato. Può, in qualsiasi momento, procedere ad atti di ispezione e controllo e, a tal fine, può chiedere ai Consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 15 ORGANO REVISIONE LEGALE DEI CONTI

È nominato nei casi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017. E' formato da un revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti al relativo registro salvo che la funzione non sia attribuita dall'Assemblea all'Organo di Controllo di cui al precedente articolo.

ART. 16 SCIOGLIMENTO ED EVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

In caso di estinzione o scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo settore, e salvo diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo Settore o ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

ART. 17 DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore) e ss.mm.ii. e, in quanto compatibile, dal Codice Civile.

Tropea 21 Dicembre 2022

Registrato a Vibo Valentia il 22 DIC 2022
al N. 1465 Serie 3 Versati con mod.
di pagamento F23 F24 Euro
L'ADDETTO*
TODD MOSCI
*Firma su delega del Direttore Provinciale
Marco Chio Gennacchio

La Presidente
Beatrice Lento
Beatrice Lento